



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVENTANO e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2008

Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla persecuzione psicologica (*mobbing*)

ONOREVOLI SENATORI. – La parola *mobbing* deriva dal verbo inglese «*to mob*» (assalire con violenza), presa in prestito dall'etologia dove viene introdotta da Konrad Lorenz che la utilizza per indicare il comportamento aggressivo di alcune specie di uccelli nei confronti di contendenti che tentano di assalire il loro nido.

«Il terrore psicologico o *mobbing* lavorativo consiste in una comunicazione ostile e non etica, diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che, a causa del *mobbing*, è spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo

di continue attività "mobbizzanti". Queste azioni si verificano con una frequenza piuttosto alta (almeno una alla settimana) e su un lungo periodo di tempo» – Heinz Leymann – 1993.

Lo psicologo Leymann cominciò negli anni '80 a studiare il *mobbing* come violenza psicologica nel luogo di lavoro ed in quanto tale responsabile di patologie per chi lo subisce ed illustrò in un libro le conseguenze soprattutto sulla sfera neuro-psichica di chi è esposto ad un comportamento ostile protratto nel tempo, da parte di superiori o di colleghi di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità, definizioni e ambito
di applicazione)*

1. La presente legge detta i principi fondamentali in tema di *mobbing* definito violenza o persecuzione psicologica ai sensi del comma 2.

2. Per violenza o persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere o i comportamenti tenuti dal datore di lavoro, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, nei confronti del lavoratore, finalizzati a danneggiare l'integrità psicologica di quest'ultimo e svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.

3. Gli atti ed i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie e si traducono in maltrattamenti verbali ed in atteggiamenti che danneggiano la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di carriera, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, le ingiustificate discriminazioni e penalizzazioni del trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la svalutazione dei risultati ottenuti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla mansione svolta o dalla qualifica ricoperta.

Art. 2.

(Annullabilità di atti di discriminazione)

1. Tutti gli atti ed i fatti che derivano da comportamenti di cui all'articolo 1 sono nulli.

2. Il lavoratore è comunque reintegrato nel posto di lavoro se la violenza o la persecuzione psicologica ne ha comportato le dimissioni.

Art. 3.

(Prevenzione)

1. I datori di lavoro privati o pubblici adottano tutte le iniziative necessarie, ivi comprese apposite regole di comportamento, intese a prevenire ed a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui alla presente legge ed a rimuoverne le cause.

Art. 4.

(Accertamento dei fatti)

1. Qualora gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti e di predisporre misure idonee per il loro superamento, anche coinvolgendo, ove ne ravvisi la necessità, i lavoratori dell'area interessata.

2. Ai fini dell'accertamento della responsabilità soggettiva, l'istigazione da parte di soggetti che rivestono incarichi in posizione sovraordinata è equivalente alla commissione del fatto.

Art. 5.

(Responsabilità disciplinare)

1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti previsti dall'articolo 1, si configura responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi denuncia consapevolmente fatti di cui all'articolo 1 che si rivelino inesistenti per ottenere vantaggi comunque configurabili.

Art. 6.

(Azioni di tutela giudiziaria)

1. Qualora siano posti in essere atti o comportamenti previsti dall'articolo 1, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, dispone la rimozione degli effetti degli atti illegittimi, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva, la quale determina altresì in via equitativa la riparazione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della medesima. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e successivi del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che della sentenza di accoglimento, ovvero di rigetto, di cui all'articolo 6, sia data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai lavoratori interessati, per unità produttiva o amministrativa nella quale sia stato denunciato il caso di violenza o persecuzione psicologica oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali azioni.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

